

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1- 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226



COMUNE DI SARNONICO

Prot. Nr. 2281

Sarnonico, 03 ottobre 2016

ORDINANZA N. 73/2016

OGGETTO:	Lavori di “Rifacimento e completamento rete di acquedotto potabile nell'abitato di Sarnonico (Via Filzi, Via Battisti e Via Kennedy) - 1° lotto” - Istituzione divieto di transito da entrambi i sensi di marcia lungo alcuni tratti di via F. Filzi.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

- **Dato atto** che sono in corso lavori di “Rifacimento e completamento rete di acquedotto potabile nell'abitato di Sarnonico (Via Filzi, Via Battisti e Via Kennedy) - 1° lotto”;
- **Considerato** che detti lavori interessano attualmente il tratto di via F. Filzi e il tratto di strada di collegamento tra via Filzi e Via C. Mori contraddistinta dalla p.fond. 1501/1;
- **Considerato** che al fine di garantire le opportune condizioni di sicurezza, sia degli operatori incaricati dei lavori, sia del traffico veicolare e pedonale, risulta necessario sospendere, per un tratto, la circolazione dei veicoli di ogni genere sulla strada in oggetto;
- **Visto** il vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 285 e s.m. nonché il relativo Regolamento di Esecuzione ed in particolare gli artt. 5 e 7;
- **Visto** il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.);
- **Visto** il Decreto Ministeriale del 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- **Visto** il TULLROC approvato con DPRG 28 maggio 1999 n.4/L modificato con DPRG 1 febbraio 2005 n.4/L;
- **Visto** lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 di data 21.09.2000 successive modifiche;

ORDINA

Il divieto di transito veicolare e pedonale lungo VIA F. FILZI dall'incrocio con la S.S. 42 del Tonale e della Mendola fino alla loc. “Boschetto”, a partire dal giorno LUNEDI' 03 OTTOBRE 2016 fino al giorno VENERDI' 28 OTTOBRE 2016, e comunque per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori;

DEMANDA

Alla ditta esecutrice dei lavori di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento e l'idonea segnaletica di deviazione stradale, almeno 48 ore prima, come previsto dalla normativa vigente. Rimane a cura della ditta esecutrice dei lavori la chiusura e la delimitazione dell'area di cantiere con idonea segnaletica di cantiere e di deviazione traffico, come previsto dalla normativa vigente e il ripristino dei luoghi oggetto dei lavori, in particolare del manto stradale e la riparazione di eventuali danni provocati dai lavori stessi.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.).

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica stradale temporanea e conservata sul cantiere ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo.

Il Comune di Sarnonico declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potesse derivare a seguito dell'esecuzione dei lavori.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Si comunica a:

- Albo comune di Sarnonico;
- ditta esecutrice dei lavori
- Polizia Locale Alta Val di Non avente competenza sul territorio interessato ed incaricata del servizio di scorta tecnica;
- Stazione Carabinieri di Cavareno competente per territorio;

AVVERTE ALTRESI'

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23 è ammesso ricorso a:

- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285, entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

Claudio Maccacaro